



Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (Ordinanza sul registro LPPsi)

Modifica del 13 dicembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 luglio 2016¹ sul registro LPPsi è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Il registro delle professioni psicologiche contiene dati relativi a:

- b. i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale;

Art. 3 cpv. 1 lett. g e h, 2, frase introduttiva e lett. c

¹ Il registro delle professioni psicologiche contiene i seguenti dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento e di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi:

- g. i titoli federali di perfezionamento con luogo e data di rilascio nonché il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile;
- h. i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con Paese e data di rilascio, il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile nonché la data del riconoscimento da parte della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo);

² Per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale il registro contiene:

- c. i Cantoni che hanno rilasciato l'autorizzazione (Cantoni di autorizzazione), con data di rilascio e, se del caso, la data della scadenza dell'autorizzazione;

¹ RS 935.816.3

Art. 4 cpv. 1 lett. b

¹ L'UFSP iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

- b. per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, l'indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2.

Art. 5, frase introduttiva e lett. b

La PsiCo iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

- b. per le persone annunciate secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi, i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-e e 3 lettera c.

Art. 6 cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva e lett. f e g

¹ Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicologiche:

- b. per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l'articolo 23 LPPsi, la data dell'annuncio.

² Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio all'UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale:

- f. i divieti temporanei di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;
- g. il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione.

Art. 11 cpv. 3

³ I servizi pubblici e privati ottengono l'accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti. L'accesso è concesso solo su richiesta scritta.

Art. 12 cpv. 2

² Mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b unicamente su domanda scritta.

Art. 19 cpv. 1 lett. a, 2^{bis} e 3^{bis}

¹ Gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell'onere:

- a. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell'interfaccia standard, il certificato e l'istruzione degli utenti; e

^{2bis} Per il trattamento della domanda e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.

^{3bis} Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

Art. 21

Abrogato

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 3–8 e 10–17)

Sezioni «Dati personali di base», «Dati sui diplomi di formazione e perfezionamento» e «Dati sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione»

Dati nel registro	Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi						
	Pubbl.	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	PI	UST
Dati personali di base							
Cognome e nome/i	L	A	L	A	B, E	E	G
Cognome/i precedente/i*	L	A	L	A	B, E	E	G
Data di nascita*	L	A	L	A	B, E	E	G
Anno di nascita	L	A	L	A	B, E	E	G
Sesso	L	A	L	A	B, E	E	G
Lingua di corrispondenza*	L	A	L	A	B, E	E	G
Cittadinanza/e	L	A	L	A	B, E	E	G
Numero d'identificazione della persona (GLN)	L	A	L	A	L	E	G
Numero d'identificazione delle imprese (IDI)	L	L	L	L	L	E	A
Data del decesso*		A	C	C	C		G
Dati sui diplomi di formazione e perfezionamento							
Diploma universitario svizzero in psicologia riconosciuto con data e luogo di rilascio	L	A	L	L	B, E	E	G
Diploma universitario estero in psicologia riconosciuto con data e Paese di rilascio	L	L	L	A	L	E	G

Dati nel registro	Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi						
	Pubbl.	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	PI	UST
Titolo federale di perfezionamento con data e luogo di rilascio; nome del ciclo di perfezionamento e sua organizzazione responsabile	L	A	L	L	B, E	E	G
Titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data e Paese di rilascio, nome del ciclo di perfezionamento e sua organizzazione responsabile nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo	L	L	L	A	L	E	G
Dati sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione							
Stato dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Cantone/i di autorizzazione e data di rilascio e, se del caso, della scadenza dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Base per il rilascio dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Indirizzo dello studio, numero/i di telefono e indirizzo di posta elettronica	L	L	A	L	L	E	G
Competenze linguistiche	L	L	A	L	L	E	G
Restrizioni dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Oneri	L	L	A	L	L	E	G
Descrizione delle restrizioni e degli oneri*	L	L	A	L	L	E	G
Revoca dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Rifiuto dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G

